

COMUNE DI CERDA

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO	DEL SI	NDACO
----------------	---------------	--------------

ORDINANZA SINDACALE N. O8 del 23 FEB. 2022

Ricovero d'urgenza disabile psichico residente in Cerda, presso una struttura residenziale di accoglienza (Comunità Alloggio) convenzionata.

IL SINDACO

Vista la relazione redatta in data 23 febbraio 2022 dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Servizi Sociali, relativa al ricovero, con carattere d'urgenza, della signora *omissis* presso una struttura residenziale di accoglienza per disabili mentali (Comunità Alloggio);

Vista la nota prot. n. 221/22/CSM6/TI del 17.02.2022, con la quale il Dipartimento di Salute Mentale U.O.S. – CSM 6 competente per territorio, ha chiesto l'inserimento con procedura d'urgenza presso una struttura residenziale di accoglienza per disabili mentali (Comunità Alloggio) della signora *omissis*;

Vista la nota prot. n. 2536 del 23 febbraio 2022 con la quale l'Assistente Sociale dott.ssa Augello Calogera ha confermato la necessità e l'urgenza di provvedere al ricovero della signora *omissis* in una struttura residenziale di accoglienza ed a tal fine è stata individuata la Comunità alloggio per disabili mentali denominata "Il Tulipano" sita in Corleone (PA) nella Contrada Punzonotto snc, gestita dalla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", con sede a Trabia (PA) nella Via Piersanti Mattarella snc;

Atteso che trattasi di prestazione di natura socio-assistenziale obbligatoria per legge, finalizzata alla tutela delle persone più deboli che si trovano in situazioni di emergenza sociale e senza un adeguato supporto familiare, e che il relativo onere finanziario viene posto, per legge, a carico del Comune di residenza;

Richiamati:

- l'art. 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 04/06/1996 n. 158, "Approvazione degli schemi di convenzione tipo" per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 09/05/1986, n. 22;
- l'art. 20, comma 1°, della l.r. 22/86, che testualmente recita: "I Comuni singoli ed associati, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare Convenzione con Enti iscritti all'albo regionale previsto dall'art. 26 della stessa Legge";
- l'art. 23 della l.r. n. 22/86 relativo alle modalità di attuazione dei servizi socio assistenziali;
- l'art. 17 della I.r. 09/05/1986, n. 22 "Interventi coordinati ed integrati", nel quale sono elencate direttive generali di carattere organizzativo e finanziario per la gestione di servizi socio-assistenziali coordinati con le unità sanitarie locali;

Preso atto che il corrispettivo della retta mensile, aggiornato all'ultima variazione dell'indice ISTAT, ammonta complessivamente ad € 2.352,32 mensili, IVA esclusa, di cui € 1.687,22 per quota fissa mensile ed € 22,17 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza;

Richiamate le Circolari:

- n. 8 del 27/06/1996 e n. 3 del 14 giugno 2000, dell'Assessorato Regionale Enti Locali;
- n. 1 del 15/02/2005, dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali;

Ravvisata la necessità di procedere con urgenza, come richiesto dal D.S.M. e confermato dall'Assistente Sociale, al ricovero della disabile sopra generalizzata, presso la suddetta Comunità Alloggio, anche al fine di evitare gravi responsabilità per eventuali azioni o gesti dannosi e inconsulti compiuti inconsciamente dal disabile;

Visto il vigente O.A.EE.LL. Reg. Sic.;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

il ricovero d'urgenza della signora omissis presso la Comunità alloggio per disabili mentali denominata "Il Tulipano" sita in Corleone (PA) nella Contrada Punzonotto snc, gestita dalla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", con sede a Trabia (PA) nella Via Piersanti Mattarella snc, regolarmente iscritta al n. 2678 dell'Albo Regionale degli Enti pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1985 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento di attività socio-assistenziali in favore di "disabili" – nella tipologia Comunità Alloggio;

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
- la trasmissione della copia della presente Ordinanza:
 - alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" con sede a Trabia (PA) nella Via P. Mattarella snc;
 - ai Responsabili del 1° e del 2° Settore e al Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Servizi Sociali
 per l'espletamento di tutti gli adempimenti consequenziali necessari, ciascuno per la parte di
 propria competenza.

	23	FEB.	20 22	
Cerda, lì	Am. U			/

IL SINDACO (Salvatore Geraci)





COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Ricovero d'urgenza disabile psichico residente in Cerda, presso una struttura residenziale di accoglienza (Comunità Alloggio) convenzionata.

RELAZIONE

PREMESSA

La vigente normativa in materia prevede che i disabili psichici, senza adeguato supporto familiare, vengano ricoverati presso Comunità Alloggio, regolarmente iscritte all'albo regionale, previa relazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP, che ne certifica la necessità, l'urgenza e la indifferibilità di assistenza continua nelle suddette strutture residenziali e ne dispone il piano terapeutico;

L'importo della retta mensile, viene fissato per legge dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e viene adeguata sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT;

Vista la nota prot. n. 221/22/CSM6/TI del 17.02.2022, con la quale il Dipartimento di Salute Mentale U.O.S. – CSM 6 di Bagheria (PA), ha chiesto l'inserimento con procedura d'urgenza presso una struttura residenziale di accoglienza per disabili mentali (Comunità Alloggio) della signora *omissis*;

Vista la nota prot. n. 2536 del 23 febbraio 2022 con la quale l'Assistente Sociale dott.ssa Augello Calogera ha confermato la necessità e l'urgenza di provvedere al ricovero della signora omissis in una struttura residenziale di accoglienza ed a tal fine è stata individuata la Comunità alloggio per disabili mentali denominata "Il Tulipano" sita in Corleone (PA) nella Contrada Punzonotto snc, gestita dalla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", con sede a Trabia (PA) nella Via Piersanti Mattarella snc;

Atteso che trattasi di prestazione di natura socio-assistenziale obbligatoria per legge, finalizzata alla tutela delle persone più deboli che si trovano in situazioni di emergenza sociale e senza un adeguato supporto familiare, e che il relativo onere finanziario viene posto, per legge, a carico del Comune di residenza;

Richiamati:

- l'art. 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 04/06/1996 n. 158, "Approvazione degli schemi di convenzione tipo" per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 09/05/1986, n. 22;
- l'art. 20, comma 1°, della I.r. 22/86, che testualmente recita: "I Comuni singoli ed associati, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare Convenzione con Enti iscritti all'albo regionale previsto dall'art. 26 della stessa Legge";
- l'art. 23 della l.r. n. 22/86 relativo alle modalità di attuazione dei servizi socio assistenziali;
- l'art. 17 della I.r. 09/05/1986, n. 22 "Interventi coordinati ed integrati ", nel quale sono elencate direttive generali di carattere organizzativo e finanziario per la gestione di servizi socio-assistenziali coordinati con le unità sanitarie locali;

Accertato che la Comunità alloggio denominata "Il Tulipano" sita in Corleone (PA) nella Contrada Punzonotto snc, gestita dalla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", con sede a Trabia (PA) nella Via Piersanti Mattarella snc, è regolarmente iscritta al n. 2678 dell'Albo Regionale degli Enti pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1985 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento di attività socio-assistenziali in favore di "disabili" – nella tipologia Comunità Alloggio per una ricettività di n. 09 unità, giusto D.D.R. n. 1953 – Serv. 3 del 23 giugno 2008;

Vista la nota prot. Servizio 7/n.5121 dell'11 febbraio 2022, con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha comunicato che la variazione annuale dell'indice ISTAT, aggiornato al 31 dicembre 2021, è pari a +1,6% e ha invitato i comuni dell'Isola ad adeguare il corrispettivo delle rette di ricovero disabili psichici ospiti presso strutture residenziali, applicando il suddetto incremento percentuale;